FLUSSO
LOGICO-OPERATIVO E DOCUMENTALE

FLUSSO PROCEDURALE

La normativa comunitaria e nazionale di riferimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti è costituita da:

- ✓ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 e s.m.i.;
- ✓ Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione del 27 novembre 2007 e s.m.i.;
- ✓ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV e s.m.i. (cd. Testo Unico Ambientale);
- ✓ Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 1998, n. 370.

Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti possono essere intracomunitarie o extracomunitarie, sia in entrata che in uscita.

La gestione amministrativa delle pratiche di spedizione transfrontaliera è riferibile ai casi di esportazione o importazione.
Nel caso di esportazione possiamo individuare cinque fasi principali:

1. Rilascio moduli;
2. Verifica/controllo/trasmissione (fase istruttoria iniziale);
3. Rilascio autorizzazione;
4. Verifica polizze (verifica garanzie finanziarie e contestuale rilascio dei documenti di movimento);
5. Svincolo polizze.

Nel caso di importazione possiamo individuare tre fasi principali:

1. Ricevimento notifica;
2. Conferma di ricevimento;
3. Rilascio autorizzazione.

ESPORTAZIONI

1. RILASCIO MODULI.

Per quanto riguarda le **esportazioni intracomunitarie** di rifiuti (pericolosi e non) destinati allo smaltimento o di rifiuti pericolosi destinati ad operazioni di recupero, bisogna attivare una procedura di notifica scritta secondo quanto previsto dal Titolo II del Reg. (CE) n. 1013/2006.

Tale notifica è valida, salvo casi particolari, per un anno solare e deve riguardare rifiuti classificati con un singolo codice e avere un unico destinatario. Ai fini della notifica devono essere identificati un soggetto Notificatore (*la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o fare effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica, cfr Reg 1013/2006, Art 2, c. 15*) ed il soggetto Produttore dei rifiuti, richiedendo alla competente Autorità di Spedizione l'apertura della procedura di notifica scritta.

Il notificatore, al fine di ottenere i documenti di notifica e movimento per la predisposizione della notifica scritta, deve attivarsi presso la Regione del Veneto – Direzione Tutela Ambiente presentando specifica richiesta nella quale indicare il/i codice/i dei rifiuti da esportare (CER, Basilea, OCSE), il paese di destinazione ed eventuali soggetti terzi debitamente autorizzati per l'espletamento della pratica.

La consegna dei sopra citati documenti potrà avvenire contestualmente al ricevimento della richiesta e subordinatamente alla compilazione di apposito registro in uso agli uffici regionali con firma da parte del richiedente e previo pagamento dei diritti amministrativi stabiliti dal D.M. 3 settembre 1998, n. 370; per € 129,11 con le modalità indicate nell'**Allegato A**.

Con i documenti di notifica e di movimento viene consegnato anche l'elenco dei documenti, indicati nell'**Allegato B,** da presentare unitamente alla pratica di notifica.

2. VERIFICA/CONTROLLO/TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

Il <u>notificatore trasmette</u> alla Direzione Tutela Ambiente, Servizio Rifiuti (Autorità competente di Spedizione), <u>i documenti di notifica e movimento</u> (Allegati IA e IB del Reg. CE 1013/2006), correttamente compilati, con le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II al Reg. (CE) 1013/2006 richiesti all'atto della consegna degli Allegati IA e IB in bianco.

L'ufficio trasporti transfrontalieri di rifiuti verifica che la notifica sia completa e debitamente compilata e che i soggetti interessati dalla procedura di notifica siano autorizzati a svolgere le attività previste. Qualora sia ritenuto necessario, è possibile richiedere alla ditta notificatrice, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento, integrazioni e/o chiarimenti in merito alla pratica al fine di valutare la conformità della stessa. Entro lo stesso termine è inoltre possibile sollevare obiezioni nei confronti della spedizione, a norma degli articoli 11 e 12 del Reg (CE) 1013/2006, sospendendo o interrompendo la procedura di esportazione.

Nel caso la pratica si possa considerare debitamente compilata, l'Autorità di Spedizione ne trattiene una copia e trasmette, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica o dell'integrazione, la notifica scritta all'autorità competente di Destinazione, (oltre a una copia alle eventuali autorità competenti di Transito) e informa il Notificatore dell'avvenuta trasmissione.
La competente autorità di Destinazione, e se del caso di transito, verifica la documentazione inoltrata, e qualora ritenga che siano necessarie informazioni e documenti aggiuntivi ha facoltà di richiedere al Notificatore la documentazione integrativa, informando della richiesta le altre autorità competenti.

3. RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Nel momento in cui l'Autorità competente di Destinazione considera che la notifica sia debitamente compilata, invia una conferma di ricevimento al Notificatore e copia alle altre autorità competenti interessate. Dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento decorre, per le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito, il termine di 30 giorni per formalizzare l'autorizzazione alle spedizioni o sollevare obiezioni a norma di quanto previsto dal Reg (CE) 1013/2006.
Per la Regione Veneto tale autorizzazione, rilasciata con provvedimento del Dirigente Regionale, è concessa previa ulteriore verifica dello stato autorizzativo del notificatore/produttore in merito alla gestione del rifiuto oggetto di notifica.

4. VERIFICA POLIZZA (VERIFICA GARANZIE FINANZIARIE E CONTESTUALE RILASCIO DEI DOCUMENTI DI MOVIMENTO).

Una volta ottenute le autorizzazioni alle spedizioni rispettivamente da parte della Regione del Veneto e delle competenti autorità di destinazione e, se del caso, di transito ai sensi dell'art. 9 del Regolamento in oggetto, il notificatore presenta alla Regione del Veneto l'originale delle traduzioni asseverate di tali autorizzazioni se in lingua diversa dall'inglese, nonché l'originale della garanzia finanziaria, prevista dall'art. 6 del suddetto Regolamento e redatta secondo il D.M. n. 370/98; tale garanzia deve essere stilata con le modifiche suggerite dal Ministero dell'Ambiente nella nota prot. n. 13383/QdV/DI/V del 13.06.08 – Allegato C. Tale fideiussione è prestata dal Notificatore a beneficio del Ministero dell'Ambiente a copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubbliche amministrazioni competenti per il trasporto dei rifiuti, il loro smaltimento o recupero e per i costi di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, nonché delle spese di deposito per 90 giorni.
L'ufficio trasporti transfrontalieri di rifiuti, in qualità di Autorità competente di Spedizione, verifica la corrispondenza al sopra citato Decreto Ministeriale della garanzia prestata, verifica l'assenza di iscrizioni ostative sul sito dell'IVASS e svolge le relative attività di sorveglianza. Una volta verificata

e ritenuta congrua la garanzia presentata, il Documento di Movimento originale è riprodotto in copie fotostatiche, timbrate, vidimate e numerate in quantità pari al numero di trasporti garantiti dalla polizza stessa. Dette copie sono rilasciate al Notificatore previo pagamento dei diritti amministrativi, pari ad € 25,82 per documento di movimento**,** insieme ad una nota di congruità che riporta le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Ogni trasporto è accompagnato dalla rispettiva copia numerata del documento di movimento rilasciata alla Regione del Veneto e compilata dal notificatore nelle caselle da 5 a 8 e 15 e dal vettore nell'apposita voce della casella 8, da una copia delle autorizzazioni alle spedizioni notificate e dalla nota di congruità della polizza.

Al termine delle spedizioni, cioè a dire una volta ottenuti tutti i documenti di movimento attestanti l'avvenuto corretto recupero o smaltimento non-intermedio di cui all'art. 16, lettera e) del Regolamento in oggetto relativi alla singola polizza, il notificatore deve consegnare alla Regione del Veneto gli originali di tali documenti o eventuale copia degli stessi dichiarata conforme da chi detiene gli originali al fine di ottenere la liberazione della/e garanzia/e finanziaria/e consegnata/e.

Nel caso di spedizioni destinate a recupero o smaltimento intermedio il notificatore deve consegnare alla Regione del Veneto gli originali o copia come sopra descritto dei certificati di cui all'art. 15, lettere d) ed e) o, qualora l'autorità competente di destinazione abbia autorizzato lo svincolo della polizza dopo le operazioni di recupero o smaltimento intermedio, dei certificati di cui all'art. 15, lettera d).

5. *SVINCOLO POLIZZE.*

Lo svincolo delle suddette garanzie viene eseguito presso l'Ufficio rifiuti transfrontalieri della Direzione Ambiente, previa convocazione del soggetto notificatore e del soggetto produttore del rifiuto (se diverso dal notificatore) nonché comunicazione al comando Carabinieri N.O.E. di competenza.

L'Ufficio predispone un controllo sulla documentazione agli atti e precisamente:

- ✓ *verifica che tutti i documenti di movimento utilizzati per le spedizioni siano stati restituiti in originale o copia conforme;*
- ✓ *verifica che tutti i documenti di movimento non utilizzati per le spedizioni siano stati restituiti in originale;*
- ✓ *verifica che tutti i documenti di movimento utilizzati riportino timbro e firma dell'impianto di destinazione finale che ne attesta il regolare recupero/smaltimento;*
- ✓ *verifica che le spedizioni siano state effettuate entro il termine prescritto dalle autorizzazioni rilasciate;*

- ✓ *verifica che il quantitativo di rifiuti complessivamente esportati non superi il quantitativo autorizzato;*
- ✓ *verifica, in generale, che le prescrizioni siano state rispettate.*

Il giorno fissato per lo svincolo, il Notificatore dovrà produrre la seguente documentazione:

- ✓ *bindelli di pesata;*
- ✓ *documenti di movimento;*
- ✓ *registri di carico e scarico;*
- ✓ *CMR.*

Il controllo si svolge mediante verifica incrociata a campione della corrispondenza dei dati e delle informazioni riportate sui documenti agli atti con quelli prodotti dal notificatore in sede di svincolo (registri di carico e scarico).

A conclusione delle operazioni di controllo viene redatto apposito verbale.

Qualora l'esito del controllo evidenziasse irregolarità, viene informato il Comando NOE per eventuali Adempimenti di competenza.

SERVIZIO RIFIUTI
UFFICO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Reg. (CE) n. 1013/2006 del 14/06/2006	Reg. (CE) n. 1418/2007 del 27/11/2007	D.Lgs. n. 152 del 3 /04/2006, Parte IV	D. M. n. 370 del 03/09/1998

ESPORTAZIONI

NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE ESPORTAZIONI

5 FASI ATTIVITA' UFFICIO

1 RILASCIO MODULI
2 VERIFICA/CONTROLLO/TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE
3 RILASCIO AUTORIZZAZIONE
4 VERIFICA POLIZZE
5 SVINCOLO POLIZZE

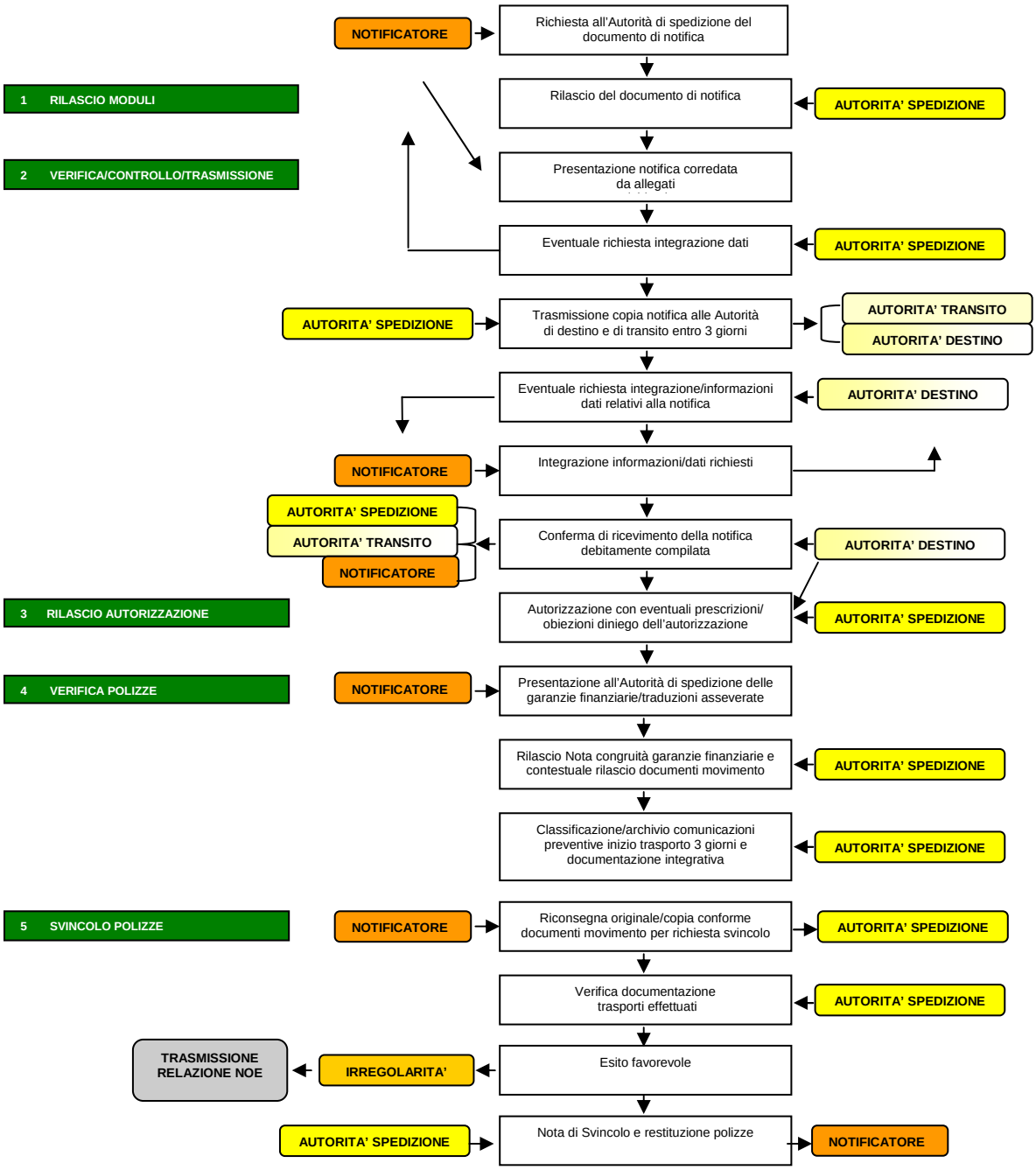

IMPORTAZIONI

1. RICEVIMENTO NOTIFICA.

In caso di importazioni intracomunitarie di rifiuti all'interno del territorio della Regione del Veneto, l'ufficio provvede al controllo documentale delle notifiche scritte inoltrate dalle competenti Autorità di Spedizione estere e alla contestuale verifica delle pertinenti autorizzazioni all'esercizio degli impianti che ricevono i rifiuti all'interno dei confini regionali al fine di verificare l'aderenza a norme e autorizzazioni delle spedizioni.

2. CONFERMA DI RICEVIMENTO.

Verificata la completezza e regolarità della documentazione ricevuta, l'ufficio trasmette all'Autorità di spedizione, alle Autorità di transito e al notificatore, la conferma di ricevimento.

3. RILASCIO AUTORIZZAZIONE.

Analogamente alla procedura di esportazione, l'ufficio ha 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento per formalizzare l'autorizzazione alle spedizioni o sollevare obiezioni a norma di quanto previsto dal Reg 1013/2006 (CE).

Prima del rilascio dell'autorizzazione viene verificato il pagamento dei diritti amministrativi stabiliti dal D.M. 3 settembre 1998, n. 370; per € 258,23, con le modalità indicate nell'**Allegato A**.

Allo scadere dell'autorizzazione, l'ufficio verifica che i diritti amministrativi, pari ad € 25,82 per documento di movimento, siano stati regolarmente versati.

SERVIZIO RIFIUTI
UFFICO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Reg. (CE) n. 1013/2006 del 14/06/2006	Reg. (CE) n. 1418/2007 del 27/11/2007	D.Lgs. n. 152 del 3 /04/2006, Parte IV	D. M. n. 370 del 03/09/1998

IMPORTAZIONI

NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE IMPORTAZIONI

3 FASI ATTIVITA' UFFICIO

1 RICEVIMENTO NOTIFICA
2 CONFERMA DI RICEVIMENTO
3 RILASCIO AUTORIZZAZIONE

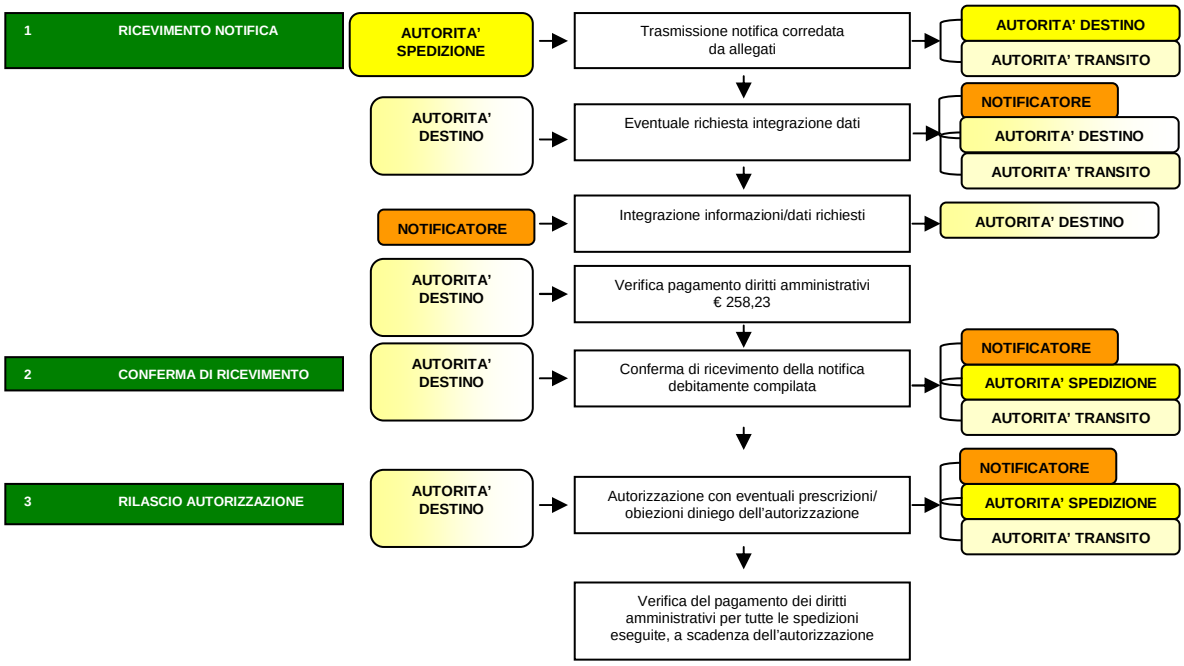

ALLEGATO A

Pagamento dei diritti amministrativi in applicazione del D.M. n. 370/98.

Euro 25,82 per documento di movimento
Euro 129,11 per apertura pratica

Il pagamento dei diritti amministrativi in applicazione al D.M. n. 370/98 può avvenire tramite versamento su:

1) C/C postale n. 10264307 da intestare a REGIONE VENETO, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI

   esplicando la causale: "DIRITTI AMMINISTRATIVI PER LE PROCEDURE DI NOTIFICA E DI SORVEGLIANZA DELLE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI - CAPITOLO ENTRATE 7937/E";

2) tramite bonifico bancario le cui coordinate bancarie sono:

   DENOMINAZIONE SOCIALE: UNICREDIT S.p.A.

   CODICE FISCALE e PARTITA IVA**:** 00348170101

   IBAN: IT 41 V 02008 02017 000100537110

   BIC/SWIFT: UNCRITM1VF2

   da intestare a TESORERIA DELLA REGIONE VENETO C/O UNICREDIT S.p.A. esplicando la causale: "DIRITTI AMMINISTRATIVI PER LE PROCEDURE DI NOTIFICA E DI SORVEGLIANZA DELLE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI - CAPITOLO ENTRATE 7937/E".

ALLEGATO B

Documentazione da presentare alla Regione del Veneto al fine di attivare l'istruttoria per la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

Il notificatore presenta alla Regione del Veneto l'originale del documento di notifica compilato nelle caselle da 1 a 18 e l'originale del documento di movimento nelle caselle 3 e 4 e da 9 a 14, come previsto dal Reg. (CE) n. 669/2008 del 15.07.08.

Inoltre, secondo quanto prescritto nell'allegato II, Parte 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, il notificatore allega alla presentazione della notifica la seguente documentazione:

- ✓ la dichiarazione che certifica l'esistenza del contratto stipulato tra il notificatore e il destinatario ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del regolamento in oggetto;
- ✓ la dichiarazione che certifica l'esistenza dell'autorizzazione e dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali del/i trasportatore/i per il trasporto dei rifiuti in oggetto;
- ✓ qualora il commerciante o l'intermediario agisca da notificatore, la dichiarazione che certifica l'esistenza del contratto stipulato tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e il commerciante o l'intermediario ai sensi di quanto prescritto dall'art. 2, punto 15), lettera a), punti iv) o v) del regolamento in oggetto;
- ✓ qualora l'impianto di recupero o smaltimento figuri nell'allegato I, categoria 5 della direttiva 96/61/CE, la dichiarazione che certifica l'esistenza dell'autorizzazione dell'impianto;
- ✓ descrizione del processo di produzione dei rifiuti;
- ✓ l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti del/i produttore/i, se presente;
- ✓ l'analisi chimica aggiornata, non antecedente di sei mesi, rappresentativa dei rifiuti in oggetto effettuata da un laboratorio italiano con indicazione delle eventuali caratteristiche di pericolosità;
- ✓ l'itinerario previsto e gli eventuali itinerari alternativi, anche in caso di circostanze impreviste, tra il punto di partenza e gli impianti di recupero o smaltimento intermedio e non;
- ✓ la lista delle competenti autorità interessate corredata dell'indirizzo e del numero di fax;
- ✓ qualora i rifiuti siano destinati a smaltimento, la dichiarazione che motivi la spedizione transfrontaliera in relazione al principio di prossimità a livello nazionale;
- ✓ qualora i rifiuti siano destinati a recupero:
    - a) il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;
    - b) il volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;
    - c) il valore presunto del materiale recuperato;
    - d) il costo del recupero e il costo dello smaltimento della frazione non recuperabile;

- ✓ qualora si utilizzi più di un trasportatore, la lista dei trasportatori corredata delle informazioni richieste alla casella 8 del documento di notifica;
- ✓ qualora i rifiuti siano generati da più di un produttore, la lista dei produttori corredata delle informazioni richieste alla casella 9 del documento di notifica e del processo di produzione dei rifiuti;
- ✓ qualora i rifiuti siano destinati ad operazioni intermedie, la lista degli impianti in cui saranno effettuate le successive operazioni intermedie e non intermedie, corredata delle informazioni richieste alla casella 10 del documento di notifica;
- ✓ qualora i rifiuti siano destinati ad operazioni intermedie, la lista delle successive operazioni intermedie e non intermedie, corredata delle informazioni richieste alla casella 11 del documento di notifica;
- ✓ qualora si tratti di una miscela di rifiuti, la lista delle differenti frazioni in ordine di importanza;
- ✓ qualora siano coinvolti più di tre paesi di transito, la lista dei paesi di transito corredata delle informazioni richieste alla casella 15 del documento di notifica.

Qualora i rifiuti siano destinati a recupero, la dichiarazione da parte del produttore/detentore che certifica che i rifiuti oggetto della notifica derivano da sole operazioni di recupero di cui all'allegato C, alla Parte IV, del D.lgs. 152/2006.

Le sopra citate dichiarazioni devono essere rese ai sensi di quanto previsto D.P.R. 445 del 28.12.2000.

Alla presentazione della notifica il notificatore consegna, oltre l'originale, anche una copia dell'intera documentazione suddetta per la scrivente e una copia per la/le autorità di transito.